



Comune di **Commune de**
GRESSONEY- LA - TRINITÉ
Gemeinde

Reaione Autonoma Valle d'Aosta Autonome Reaion Aostatal

Réaion Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • Fax 366089 • E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it

Regolamento comunale

GESTIONE ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°5 in data 11 febbraio 2008

INDICE

- Art. 1** Fornitura dell'acqua
- Art. 2** Concessioni speciali
- Art. 3** Domanda di fornitura
- Art. 4** Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art. 5** Divieto di utilizzare diversamente l'acqua
- Art. 6** Vincoli speciali
- Art. 7** Durata della concessione
- Art. 8** Variazione dell'utente
- Art. 9** Prezzo dell'acqua
- Art. 10** Tariffe di favore o esenzioni
- Art. 11** Tariffe gratuite
- Art. 12** Provvidenze a favore degli allevatori
- Art. 13** Tariffa minima di garantita
- Art. 14** Consumi e letture
- Art. 15** Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua
- Art. 16** Allacciamento e obbligo di installazione dello strumento di misurazione
- Art. 17** Esecuzione degli allacciamenti
- Art. 18** Forme autonome di approvvigionamento idrico
- Art. 19** Reti di distribuzione

- Art. 20** Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione
- Art. 21** Spese di allacciamento
- Art. 22** Norme per gli impianti interni
- Art. 23** Attraversamento di proprietà privata
- Art. 24** Proprietà e cura delle opere allacciamento
- Art. 25** Modifica degli allacciamenti
- Art. 26** Rifacimento di allacciamenti esistenti
- Art. 27** Rifiuto di sottostare a verifiche
- Art. 28** Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica
- Art. 29** Anomalie di consumi per rottura sugli allacciamenti
- Art. 30** Verifiche del contatore
- Art. 31** Impianti speciali
- Art. 32** Chiusura delle prese in caso di incendio
- Art. 33** Bocche antincendio
- Art. 34** Reti antincendio
- Art. 35** Fontanili
- Art. 36** Tutela della qualità della qualità dell'acqua destinata al consumo potabile
- Art. 37** Eventuali modificazioni delle presenti norme
- Art. 38** Deroghe
- Art. 39** Sanzioni
- Art. 40** Norma transitoria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Articolo 1 – Fornitura dell'acqua

1. Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali, commerciali e sportive con esclusione dell'innervamento artificiale se non autorizzato ai sensi del successivo art. 2, per l'abbeveramento del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili, ed alle condizioni di cui al successivo art. 2.

Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo:

- i fabbricati di civile abitazione, le abitazioni rurali, le stalle;
- porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione per soli scopi igienico-sanitari (depositi attrezzi, magazzini, autorimesse, ecc.);
- i piccoli fabbricati rurali, per i soli scopi igienico-sanitari e per la rete antincendio.

L'acquedotto può essere utilizzato, sempre subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, per l'irrigazione delle aree verdi, di orti e di giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto; in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

L'acquedotto potrà essere utilizzato anche per la gestione di impianti sportivi separati o compresi in altre utenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, campi di tennis, calcio, golf, patinoire, piscina natatoria con esclusione degli impianti di innervamento programmato.

L'utilizzo dell'acquedotto a fini sportivi è subordinato a contratto separato e alla installazione di appositi strumenti di misurazione separati, nonché a tutti i dispositivi previsti dagli articoli successivi del presente regolamento.

Poiché risulta prevalente la fornitura di acqua potabile per uso igienico sanitario, eventuali carenze negli approvvigionamenti idrici comporterà in via primaria la sospensione delle utenze diverse, come appunto quelle ricreative e/o sportive, senza che eventuali costi aggiuntivi o minori incassi di tali attività pubbliche o private possano in qualche modo e per nessun motivo essere addebitati all'ente comunale erogatore.

L'acquedotto, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2, non può essere utilizzato per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso di piscine di qualsiasi genere (anche sportive od alberghiere), per il lavaggio delle autovetture.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.

L'utenza dell'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune in deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 6 agosto 1967.

Articolo 2 – Concessioni speciali

L'Ente può concedere sotto osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, per cantieri edili, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il Sindaco, su parere conforme della Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere una concessione

speciale, rimanendo però riservato al Comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

Articolo 3 – Domanda di fornitura

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il codice fiscale del richiedente;
- il Comune di residenza, la via o frazione e numero civico;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello soprarichiesto;
- la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce;
- l'indicazione dello stabile per cui è fatta richiesta (frazione e numero civico; e gli estremi catastali);
- il diametro dell'allacciamento richiesto;
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve;
- solo per le richieste di cui all'art. 2, il calcolo del fabbisogno idrico.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- b) una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private, dovranno essere presentate le dichiarazioni liberatorie di cui al successivo articolo 23.

Articolo 4 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.

L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere, nonché l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale prima della firma del contratto di fornitura.

La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore oppure da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare un loro rappresentante avente titolo per sottoscrivere il contratto di concessione. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per tramite del presentatore della domanda.

L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura e previa comunicazione all'Ente, da parte del presentatore la domanda, del numero delle unità immobiliari sub-fornite a mezzo dell'allacciamento.

Articolo 5 – Divieto di utilizzare diversamente l'acqua

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non compresi nell'atto di concessione della fornitura.

Articolo 6 – Vincoli speciali

E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, dettate da ragioni di pubblico interesse.

Articolo 7 – Durata della concessione

La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 2), non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera raccomandata: la disdetta avrà effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento da parte del Comune.

Articolo 8 – Variazione dell'utente

In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante in solido dovranno darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri eventualmente arretrati.

Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il Comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante: sarà inoltre applicata la sanzione di cui alla tabella "A", sia al titolare dell'utenza che al subentrante.

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nel precedente art. 4 a proposito dei condomini regolarmente costituiti.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

Articolo 9 – Prezzo dell'acqua

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente, in relazione ai costi di gestione; le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti e sottoposte alle verifiche di legge.

Articolo 10 – Tariffe a favore o esenzioni

In linea generale non sono ammesse tariffe di favore o esenzioni tariffarie ad eccezione di singole utenze civili di proprietari di terreni sui quali insistono opere di presa e accumulo dell'acquedotto comunale.

Articolo 11 – Tariffe gratuite

Non sono ammesse tariffe gratuite salvo quelle per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione.

Articolo 12 – Provvidenze a favore degli allevatori

Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura. L'installazione del contatore verrà eseguita a cura del conduttore l'azienda agricola ovvero dal Comune con addebito delle opere all'utente, secondo le modalità del successivo art. 17.

Articolo 14 – Consumi e letture

La lettura dei contatori è effettuata a cura del Comune, nei tempi e con le modalità che vengono ritenute più idonee. A solo titolo esemplificativo la lettura potrà avvenire in forma diretta attraverso i propri dipendenti, oppure a mezzo delega e/o incarico a ditta esterna, ovvero anche attraverso comunicazione dell'utente su apposito supporto fornito dal Comune.

In ogni caso e in ogni momento l'Ente comunale erogatore avrà diritto a visite ispettive e di controllo anche a campione.

Tenuto conto che di fatto molte letture saranno impediti nei mesi invernali, i consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti l'intero anno in corso al momento della lettura.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Per le riscossioni si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei comuni quanto dovuto verrà pagato alla tesoreria-esattoria dell'Ente o con altra forma di pagamento specificata sul bollettino inviato all'utente o ad altra persona da questi appositamente indicata.

In caso di ritardato pagamento:

- a) Dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento, il Comune provvederà all'inoltro di un primo avviso di sollecito;
- b) Trascorsi ulteriori 10 giorni dalla scadenza di pagamento del primo avviso di sollecito il Comune provvederà all'inoltro di un secondo avviso a mezzo raccomandata o altro equipollente.
- c) Scaduto il termine fissato dalla raccomandata, il Comune può sospendere l'erogazione senza che tale sospensione liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono. La sospensione dell'erogazione comporta la risoluzione del contratto di fornitura.

Qualora l'utente intendesse rinnovare il rapporto utenza, dopo aver saldato ogni debito nei confronti dell'Amministrazione riguardo fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dal precedente articolo 3. Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. In caso di parere favorevole da parte della Giunta Comunale, l'allacciamento verrà effettuato dalla Ditta incaricata, previo pagamento di tutte le spese contrattuali ed accessorie.

L'utente dovrà poi, come nei casi di nuovi allacciamenti, rimborsare le spese effettive sostenute per il collegamento all'interno del pozzetto disposto dal Comune alla Ditta appaltatrice del servizio sulla base del prezzario approvato dalla Giunta Comunale.

In ogni caso sulla bolletta scaduta verranno calcolati gli interessi di mora dal giorno della scadenza a quello del pagamento. Gli interessi saranno addebitati sulla bolletta del ruolo successivo.

Per quanto riguarda gli utenti del solo servizio fognatura, scaduti i termini previsti dal punto b) del presente articolo, il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 15 – Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua

L'acqua sarà distribuita di norma, continuativamente.

Tuttavia il Comune non si impegna, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, né circa la quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti, pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenza di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai provati, prima alle concessioni speciali poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.

Inoltre il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione), per difetti di carico od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto. In tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, e di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

Pertanto gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'Ufficio Tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

Articolo 16 – Allacciamento e obbligo di installazione dello strumento di misurazione

Ogni utenza che avrà sottoscritto il contratto di fornitura dovrà procedere alla derivazione dal collettore principale secondo le disposizioni dell'ente comunale erogatore con dispositivi e accessori definiti e con obbligo di installazione di un apparecchio di misurazione (in seguito denominato "contatore"). Tale complesso di opere verrà in seguito sinteticamente denominato "allacciamento".

Gli allacciamenti esistenti dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro il 31/12/2008, secondo quanto previsto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 40.

Articolo 17 – Esecuzione degli allacciamenti

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto, nel punto che l'Amministrazione Comunale riterrà più conveniente, sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

Gli allacciamenti saranno di norma eseguiti secondo le seguenti modalità:

- a) L'allacciamento dovrà derivare da condotta comunale nel pozzetto ispezionabile più vicino all'utenza richiesta, esclusivamente con tubo in acciaio catramato uso potabile, e potrà essere eseguito dal proprietario, a mezzo Ditta abilitata e iscritta negli appositi Registro Camerali, previo controllo diretto dell'Ufficio Tecnico comunale, ovvero dall'Amministrazione Comunale con addebito delle spese sostenute al richiedente la fornitura.
- b) In capo alla tubazione di allacciamento e all'interno del pozzetto deve essere posta in opera una valvola di intercettazione.
- c) Il contatore dovrà essere posto all'ingresso della tubazione di allacciamento nel fabbricato, in locale privo di rischio di gelo. Nello stesso locale e prima di eventuali apparecchi utilizzatori dovrà essere posta valvola di ritegno e almeno un riduttore o regolatore di pressione. Per gli allacciamenti superiori al diametro di 2" e con pressioni di ingresso superiori agli 8 BAR dovranno essere posti due o più riduttori di pressione in serie.

- d) A monte o a valle della tubazione di allaccio dovrà essere installata una valvola per lo scarico dell'acqua contro i rischi del gelo. In ogni caso eventuali danni da gelo sul tratto di tubazione derivato dal pozzetto comunale saranno a carico dell'utente. Pertanto la profondità di posa della tubazione di allacciamento dovrà essere di almeno 120 cm. Nel caso in cui tale profondità fosse preclusa per motivi non superabili (presenza di roccia o altro) dovranno essere installati dispositivi di protezione dal gelo, come ad esempio cavi termoregolanti.
- e) Se nel pozzetto più prossimo all'utente non è tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto, nel punto ritenuto più idoneo dall'Amministrazione, a cura e spese dell'Amministrazione stessa.
- f) Se l'utente, per motivi di suo interesse ed in base a propri calcoli di convenienza ed economicità, ritenga di non accettare il punto di consegna proposto dall'Amministrazione e richieda di eseguire un nuovo pozzetto in un luogo che l'Ufficio tecnico riconosce non utile o necessario per la futura gestione dell'acquedotto, tale pozzetto potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni del successivo articolo 20, ma a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale: detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico, così come anche il tratto di tubazione dal precedente al nuovo pozzetto.
- g) Il contatore sarà fornito dall'Amministrazione Comunale e sigillato dal personale autorizzato non appena installato: in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale; nel caso di contatori di tipo o di diametro inusuale, il contatore potrà essere fornito dal privato, il quale lo dovrà preliminarmente consegnare al personale comunale che lo approverà solo nel caso lo ritenga idoneo.
- h) Il contatore sigillato sarà unico per ogni utenza, salvo quanto previsto alla successiva lettera i), e sarà valido per la lettura dei consumi. Negli edifici che ospitano più alloggi i condomini hanno facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, a valle dell'allacciamento, contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva.
- i) Nel caso di edifici con più unità produttive e/o commerciali, ove per ragioni fiscali, debitamente motivate, si renda necessaria la posa di più contatori con bollettazione separata, questi verranno installati con le medesime modalità descritte negli articoli del presente regolamento. I fabbricati con più unità abitative e/o commerciali, dovranno, per beneficiare della deroga di cui al presente punto, dimostrare di avere impianti interni separati, anche al fine di individuare le utenze abitative rispetto al resto del fabbricato.
- j) E' norma generale che il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo, e che debba essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio, salvo le deroghe motivate di cui alla precedente lettera i).
- k) Il contatore resta di proprietà comunale, e per il suo uso viene richiesto un costo di nolo quantificato nelle tariffe dell'acquedotto. In caso di malfunzionamento del contatore sarà cura del Comune e provvedere alla sua riparazione in
- l) La funzionalità e precisione di lettura è fissata in anni 20 a partire dall'anno di installazione. Dopo tale data l'Ente erogatore si riserva il diritto di richiedere il rinnovo del contatore installato.

Articolo 18 – Forme autonome di approvvigionamento idrico

Tutti gli insediamenti civili, commerciali e produttivi allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti "canoni di fognatura e depurazione", dovranno essere dotati di contatori sull'impianto di attingimento dell'acqua, anche se con approvvigionamento diverso dalla rete pubblica di distribuzione, al fine di verificare la base imponibile effettiva.

L'installazione del contatore verrà effettuata secondo le modalità previste al precedente art. 17.

Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale Tecnico comunale al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.

Il proprietario dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore nel posto stabilito dall'Amministrazione Comunale.

La lettura dei contatori verrà effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 19 – Reti di distribuzione

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alle proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e direzione del personale dell'ufficio Tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'Amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico. Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

Nel caso l'Amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna. La nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, potrà essere eseguita dal privato e quindi assunta in carico all'Amministrazione, previo rimborso del costo, se relativamente ad edifici già esistenti, o riduzione, entro i limiti di legge e nel caso di edifici di nuova costruzione, degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Articolo 20 – Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti per la realizzazione delle reti di distribuzione

I pozzetti:

- I pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio armato con spessore delle pareti non inferiore a c. 20, profondità non inferiore a cm. 140 e comunque sempre tale che vi sia un franco di 50 cm tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm 120x120 (diametro cm 150 se circolari), con lastra superiore in c.a. e chiusino in ghisa entrambi di tipo carrabile.

Lo scavo:

- Prima di iniziare i lavori di scavo su piazzali, strade o pubbliche vie, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dell'Ente avente competenza della sede stradale; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non costituisce implicita autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione, ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.
- L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere realizzato integralmente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà interessare la metà della sede stradale per parti. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio tecnico.
- Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate al tre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite, sentiti i diversi enti od uffici.

Il reinterro per scavi su strade:

- Dovrà farsi con ghiaia naturale, ovvero misto di cava "tout venant", escludendo il terreno proveniente dallo scavo, se non debitamente vagliato onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale: il terreno di scavo deve essere portato a discarica.

Il ripristino del piano viabile:

- Il ripristino del piano viabile dovrà farsi in 4 fasi:

1^ fase: reinterro come al punto precedente;

2^ fase: getto dello spessore di 15-20 cm (25 cm per gli attraversamenti) di calcestruzzo di classe R100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R 325, livellato ad una quota inferiore di cm 3 (cm. 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile;

3^ fase: stesura e cilindratura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm. 30 compressi (mm. 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm 50 per ogni bordo dello scavo;

4^ fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine pedonali e i relativi parapetti e/o muri di sostegno eventualmente esistenti.

Articolo 21 – Spese di allacciamento

Nel caso in cui, a norma dell'art. 17 l'allacciamento venga eseguito da parte della Pubblica Amministrazione, le spese per materiali, attrezzature, macchinari, manodopera ed eventuali tasse a Enti terzi saranno addebitate al richiedente l'allacciamento.

L'ammontare della spesa di allacciamento dovrà risultare da preventivo scritto eseguito a cura dell'Ufficio Tecnico e controfirmata per accettazione dal richiedente.

Articolo 22 – Norme per gli impianti interni

Gli impianti interni agli edifici dovranno, prima di essere allacciati essere collaudati dal personale tecnico dell'Ente, ovvero certificati dalla Ditta installatrice.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con vasche di piscine natatorie, acquari, fontane o serbatoi di impianti di sollevamento privati come autoclavi o altro.

I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc., dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 20 centimetri sul massimo livello raggiungibile dall'acqua negli stessi apparecchi.

Gli impianti speciali quali acquari, fontane decorative o piscine dovranno prevedere l'obbligatoria posa di un dispositivo disconnettere automatico che impedisca l'eventuale riflusso nella rete dell'acquedotto di acqua accumulata nelle vasche private.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute, quali a solo titolo indicativo e non esaustivo le adduzioni in rame o piombo.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo od alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica da eseguire e i termini per l'esecuzione, trascorso tale termine potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

Articolo 23 – Attraversamento di proprietà private

Nel caso in cui l'allacciamento sia previsto con esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale ed il tracciato delle tubazioni, dal pozzetto di derivazione, interessi terreni o proprietà di terzi, dovrà essere prodotto assenso scritto della proprietà terza.

In assenza di tali espliciti assensi o prove di servitù a favore del richiedente il Comune si limiterà a dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'assenso di cui sopra.

Articolo 24 – Proprietà e cura delle opere di allacciamento

La proprietà dell'allacciamento risulta dell'utente a cui è stato concesso. Tuttavia tale titolo di proprietà non consente all'utente di sostituire, rimuovere o alterare alcuna delle componenti dell'opera, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre l'accesso all'opera di allacciamento non può in alcun caso essere precluso ai dipendenti e/o incaricati comunali, per visite di controllo, letture e verifiche che l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può decidere di effettuare.

Eventuali spese che si rendano necessarie alla rimozione di ostacoli precludenti l'accesso alle opere di allacciamento verranno addebitate all'utente.

A carico dell'utente rimane la custodia e la cura delle opere di allacciamento, la gestione e manutenzione degli apparecchi nonché la segnalazione di eventuali anomalie e/o guasti.

Per nessun motivo l'utente concessionario dovrà rimuovere il sigillo apposto al contatore. La semplice rottura di un sigillo sarà considerata manomissione all'opera di allacciamento.

Nel caso in cui l'opera di allacciamento possa divenire causa di danni propri o verso terzi, l'utente dovrà comunque richiedere la visita dei Tecnici comunali immediatamente se reperibili nel normale orario di lavoro, ovvero nel primo giorno utile di apertura degli Uffici Comunali.

Articolo 25 – Modifica degli allacciamenti

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica dovrà essere richiesta e, se ottenuta dal concessionario, sarà a suo esclusivo e totale carico.

Articolo 26 – Rifacimento degli allacciamenti

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a spese del concessionario.

Articolo 27 – Rifiuto di sottostare a verifiche

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

Articolo 28 – lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 27 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente per motivi sanitari, o per perdite di acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori

necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza il contratto d'utenza sarà sospeso ed interrotta l'erogazione dell'acqua sino a quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco.

Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività o all'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

Articolo 29 – Anomalie di consumi per rottura degli allacciamenti

Anomali consumi causati da rotture delle tubazioni a valle del contatore e non direttamente ascrivibili a singole utenze per assenza di fenomeni visibili e riscontrabili, come ad esempio umidità, fuoriuscita di acqua, fruscii e sibili, potranno essere rivalutati in modo induttivo sulla media dei consumi degli ultimi tre anni. La rivalutazione avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore del 50% alla media triennale citata, e comunque in assenza di aumenti nel numero delle utenze servite dal contatore, ovvero dalla tipologia della stessa.

Non saranno prese in considerazione rivalutazioni di consumi la cui causa venga riconosciuta nella cattiva o incompleta manutenzione di impianti di utenze singole derivate a valle di un contatore unico a servizio di più utenze.

Articolo 30 – Verifiche del contatore

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) Fino al terzo anno di esercizio, nella misura di un corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente a verificarsi dell'anomalo consumo;
- b) Oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi 3 anni.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario, il quale dovrà rimborsarle al Comune.

Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

Articolo 31 – Impianti speciali

L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, risulta a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché favorire il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale - sorgente privata) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in aggiunta alla valvola di ritegno di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo disconnettere automatico. Tale provvedimento viene esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo disconnettere dovrà essere installato immediatamente prima dell'utenza speciale e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di

non ritorno il quale andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento di detto dispositivo.

A titolo puramente esemplificativo, si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria: qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a piscine natatorie, locali medico clinici, di impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, impianti di lavaggio per automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitari abituali.

Il dispositivo di non ritorno sommato al disconnettere automatico dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione sopra descritta.

E' obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo l'Amministrazione del giorno e dell'ora in cui verrà effettuata l'installazione affinché questa ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa.

Il Comune potrà richiedere la rimozione delle alimentazioni degli impianti speciali qualora gli stessi si dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

In ogni caso gli impianti speciali di cui sopra dovranno essere conformi al disposto di questo articolo entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento.

Articolo 32 – Chiusura delle prese in caso di incendio

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso possibile ai mezzi estintori.

In tali casi il Comune si riserva facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali ed anche in altre località.

Articolo 33 – Bocche antincendio

E' facoltà dell'Ente concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come quest'ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore.

Articolo 34 – Reti antincendio

Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco, e che dovrà essere depositato presso l'Ufficio Tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal Comando VV.FF: ogni bocca sarà sigillata ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.

Non potrà essere eseguito il reinterro della condotta di adduzione esterna all'edificio, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

Articolo 35 – Fontanili

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili del pubblico acquedotto presentano un aspetto accessorio-ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze e alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

Articolo 36 – Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo potabile

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzione è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione o da eventuali responsabili delle ditte appaltatrici il servizio di gestione.

Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa, e comunque nelle aree circostanti a quest'ultime sono vietate tutte le attività indicate dall'art. 6 comma 2 del DPR 24/05/1988, n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei 10 metri che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato il deposito di materie che possano essere fonte di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica periodica dell'acqua erogata mediante laboratori d'analisi pubblici o provati con i quali stipulerà contratti di collaborazione. A tal fine detti laboratori di analisi potranno essere autorizzati a prelievi anche presso utenze private, le quali dovranno consentire tali prelievi, anche perché effettuati al fine di tutelare il pubblico interesse.

Eventuali forme di inquinamento o insalubrità delle acque potrà determinare limitazioni, divieti o sospensioni nell'utilizzo delle stesse, senza che nulla possa essere preteso a indennizzo o rimborso per eventuali danni subiti o costi sostenuti dalle singole utenze o attività servite dal pubblico acquedotto.

L'Amministrazione tuttavia valuterà a suo insindacabile giudizio la possibilità di stipula di contratto di copertura assicurativa per eventuali danni o sospensioni derivanti dal venir meno della potabilità dell'acqua.

Il costo di tale polizza assicurativa sarà imputato al conto gestionale globale della fornitura idrica e ripartito pro quota alle singole utenze.

Articolo 37 – Eventuali modificazioni delle presenti norme

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, completare, aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di voler rinunciare alla concessione.

Articolo 38 – Deroghe

In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento del contatore, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.); sulle richieste di deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato dal presente regolamento, la Giunta Comunale, che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme e le cautele da adottarsi, sentito il servizio tecnico comunale ovvero acquisito il parere di un consulente tecnico regolarmente iscritto agli Albi professionali.

Articolo 39 – Sanzioni

Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa di cui alla allegata tabella "A", restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva, se commessa nell'arco di un triennio.

Dette ammende saranno comminate con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico o di vigilanza del Comune.

Nei casi non espressamente previsti nella citata tabella "A" si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 1.000,00 con il procedimento previsto al capo 1° - sezione I e II – della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 40 – Norma transitoria

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.

Tutti gli allacciamenti, sia da rete pubblica che da sorgente privata autorizzata, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esplicitamente autorizzati o di fatto in essere, dovranno essere regolarizzati secondo le norme del vigente regolamento e dovrà essere sottoscritto il contratto di concessione della fornitura dietro presentazione della documentazione e delle dichiarazioni elencate al precedente art. 3.

Tali adeguamenti normativi dovranno essere completati entro il 31/10/2008.

TABELLA "A"

SANZIONI

Art. 4 Allacciamento abusivo (allacciamento eseguito in assenza del contratto di fornitura) e mancata installazione del contatore	€	500,00 (cinquecento)
Art. 5 Impiego dell'acqua per scopi non consentiti	€	100,00 (cento)
Deviazione acqua in altri edifici	€	200,00 (duecento)
Uso dell'acqua per il lavaggio delle autovetture	€	20,00 (venti)
Art. 8 mancata denuncia di variazione di utenza	€	100,00 (cento)
Art. 17,18,19,20 Mancato rispetto di norme tecniche	€	100,00 (cento)
Oltre al ripristino a cura e spese dell'utente		
Art. 22 Violazione norme tecniche a tutela dell'igiene pubblica e dell'inquinamento	€	200,00 (duecento)
Oltre al ripristino a cura e spese dell'utente, con la possibilità di sospensione della fornitura		
Art. 28 Manomissione dell'allacciamento, compresa la semplice rottura di sigilli	€	1.000,00 (mille)
Art. 30 Rifiuto di sottostare a verifiche: SOSPENSIONE DEL CONTRATTO D'UTENZA		
Art. 31 Mancata ottemperanza all'Ordinanza del Sindaco: SOSPENSIONE DEL CONTRATTO D'UTENZA		
Art. 35 Mancata chiusura di prese in caso di incendio	€	100,00 (cento)
Art. 36, 37 Uso di bocche o prese antincendio per scopi diversi	€	1.000,00 (mille)
Art. 40 Raddoppio della sanzione in caso di recidiva entro il triennio		